



Sede provinciale di Catania

Applicazione del principio del Foro speciale nazionale del consumatore nelle controversie tra appaltatore e proprietario committente

Nel caso che ci occupa, e da cui prende le mosse l'articolo in oggetto, un proprietario di immobile, nella cui difesa è stata sollevata la questione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, residente nel Comune di Cologno Monzese (MI), si rivolgeva ad una Ditta di Siracusa per far ristrutturare il proprio appartamento sito nel Comune di Catania. A seguito di contrasti insorti fra le parti inerenti l'esecuzione delle opere ed il mancato pagamento di fatture emesse, la Ditta ha proposto decreto ingiuntivo al Tribunale di Siracusa ai danni dell'appaltante, che si difendeva proponendo a sua volta opposizione al decreto ingiuntivo emesso.

Ai sensi dell'art. 33 2° comma lettera U del Dlgs n. 206/2005 nelle controversie tra consumatore e professionista la competenza territoriale spetta al Giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza.

Difatti, la disciplina di tutela del consumatore prescinde dalla tipologia contrattuale posta in essere dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, essendo rilevante il mero fatto che il contratto risulti concluso tra un soggetto (professionista) nell'esercizio dell'attività professionale o imprenditoriale ed altro soggetto (consumatore) per il quale il contratto sia funzionale a soddisfare esigenze della vita comune.

Nel caso di specie, la Ditta, stipulando il contratto di appalto e le sue integrazioni ha agito nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, mentre, la committente ha agito per soddisfare esigenze di carattere personali relative alla ristrutturazione del proprio immobile sito a Catania. Ricorrono tutte le condizioni per l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore, giacché, l'opponente agendo per realizzare le sue esigenze di proprietaria, è soggetto debole rispetto alla parte opposta, per la quale la stipulazione del contratto di appalto ha integrato un atto della professione.

Oltretutto, la Ditta mediante la predisposizione unilaterale del contenuto del contratto di appalto e delle sue integrazioni ha manifestato la propria autorità (di fatto) contrattuale sull'opponente. A conferma di quanto sopra, si rileva che la Corte Suprema, con l'ordinanza n. del 12.04.2014 n. 5703, in un giudizio promosso da un avvocato per ottenere il compenso per l'attività prestata, ha sostenuto che il foro del consumatore deve essere ritenuto prevalente perché la competenza del Giudice del luogo di residenza o di domicilio elettivo è una competenza esclusiva che prevale su ogni altra. Lo stesso principio è stato applicato dalla Suprema Corte anche nelle ipotesi relative al contratto di appalto.

In forza dei superiori principi, il Giudice competente ad emettere il decreto ingiuntivo non è certo il Tribunale di Siracusa, bensì, il Tribunale di Monza, del cui circondario fa

parte il Comune di Cologno Monzese (MI), ove risiede l'opponente (foro speciale del consumatore).

Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso da Giudice incompetente territorialmente, irrimediabilmente deve essere revocato e/o dichiarato nullo e/o inefficace con conseguente condanna alle spese di lite della parte opposta.

Nel caso di specie, la Ditta ha, in sede di discussione, aderito all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata e chiesto ai sensi del co. 2, dell'art. 38 c.p.c., l'emissione dell'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo al fine di poterla riassumere al Tribunale competente.

Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla Ditta appaltata, non trova applicazione l'art. 38 secondo comma c.p.c., con conseguente cancellazione della causa dal ruolo.

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento di incompetenza del Giudice che ha emanato il decreto monitorio, poiché presenta un duplice contenuto di accoglimento del rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, non può rivestire la forma dell'ordinanza bensì la forma della sentenza (vedasi Cassazione civile sez. VI 21 agosto 2012 n. 14594).

Si ribadisce il principio consolidato sia in giurisprudenza che in dottrina, secondo cui **nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo qualora la parte convenuta-opposta dichiara di aderire all'indicazione del giudice ritenuto competente da parte attrice- opponente non trova applicazione l'art. 38 2 comma c.p.c. talché il giudice dell'opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e conseguentemente la nullità del medesimo regolando le spese di lite in base ai principi della soccombenza** (vedasi Tribunale di Torino 22.12.2014 n. 8312, Tribunale di Modena sez. I 07.02.2013 n. 194; Tribunale di Torino sez. III del 1.7.2010 n. 2407/2010 Tribunale di Torino 22.2.2007 n. 1182/2007).

In ogni caso, l'aver aderito all'eccezione di incompetenza territoriale, certamente non giustifica in alcun modo l'eventuale compensazione delle spese legali, atteso che non si ravvisano oggettivamente i presupposti per disporre la compensazione integrale o parziale delle spese processuali.

Ne consegue che la parte convenuta in applicazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c. deve essere condannata alle spese di giudizio perché soccombente. In particolare, la parte opponente che abita a Cologno Monzese (MI), ha dovuto difendersi, sostenendo le relative spese, innanzi al Tribunale di Siracusa - incompetente territorialmente - adito da parte opposta in violazione delle norme a tutela del consumatore. La parte opposta ha adito il Tribunale di Siracusa, pur sapendo che nel caso di specie avrebbe trovato applicazione il Foro esclusivo del consumatore; pertanto, anche in applicazione del principio generale di causalità, dovrà essere condannata alle spese di lite.

Avv. Claudia Carmen Caruso
Avv. Gaetano Fabio Fiamma